

02/10/2007

2948/2007  
PM/amp

Ai Sigg. Presidenti  
Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi  
e Dottori Forestali

LORO SEDI

Oggetto: Studi di settore

Lo studio di settore applicabile con riferimento al periodo di imposta 2006 è stato, come a tutti noto, modificato radicalmente.

In particolare è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2007 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007 che ha approvato **in regime di monitoraggio (articolo 2 del Decreto) lo Studio di settore TK25U relativo al codice attività 74.14.A: Consulenze fornite da agronomi**. Tale previsione vuol significare che, fin quando non interverrà l'approvazione definitiva, non sarà possibile effettuare nei confronti dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali accertamenti fondati sull'applicazione di tale studio di settore. La circostanza è affermata espressamente dall'art. 2 del predetto Decreto in base al quale gli studi oggetto di "monitoraggio" "sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

#### ***Caratteristiche del nuovo studio di settore ed osservazioni critiche***

Lo studio di settore TK25U, relativo ai Dottori Agronomi ed ai Dottori Forestali, nella versione "evoluta" non tiene più conto nella determinazione della congruità dei compensi degli elementi contabili (es. costi sostenuti), ma solo della tipologia e del numero di prestazioni svolte per le quali è stato percepito un compenso.

Gli elementi contabili, ancora richiesti, rilevano principalmente al fine dell'attribuzione del contribuente al gruppo omogeneo di appartenenza (studi di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, etc).

Il nuovo programma di calcolo, relativo all'anno 2006, confronta le tariffe mediamente applicate e dichiarate dal singolo professionista per ogni prestazione con quelle minime determinate statisticamente per la provincia di residenza, con un leggero

correttivo determinato dal cluster e dalla tariffa minima nazionale. Qualora la tariffa praticata per singola prestazione sia pari o superiore a quella provinciale, lo studio applica la prima, in caso contrario applica la tariffa provinciale. La sommatoria dei prodotti ottenuti dalla moltiplicazione del numero di prestazioni per il loro valore (il maggiore fra quello personale e quello tariffario dello studio di settore) indica la congruità. **Le differenze emergenti fra i compensi dichiarati e quelli calcolati congrui dallo studio di settore derivano quindi da tariffe medie praticate dal contribuente inferiori a quelle provinciali.**

E' stato quindi realizzato un notevole miglioramento, dal punto di vista metodologico, rispetto al precedente modello poiché l'utilizzo di dati contabili e strutturali dava luogo ad anomalie nel calcolo dei compensi presunti dei professionisti. Tuttavia anche il nuovo metodo presenta alcune criticità già riscontrate da questo Consiglio Nazionale in sede di esame preliminare all'approvazione della Commissione ministeriale.

### ***Anomalie già rilevate***

Le criticità rilevate, anche comuni alle altre categorie professionali, che possono determinare scostamenti anche significativi fra i compensi dichiarati e quelli congrui riguardano in particolare, le seguenti situazioni:

- fatturazione di acconti (sia per prestazioni che si concludono nell'anno, sia per quelle pluriannuali), che sono calcolati dallo studio di settore come prestazione intera e confrontati con il minimo provinciale, determinando così situazioni, anche gravi, di incongruità che contrastano con la realtà;
- prestazioni svolte per committenti che determinano la tariffa (casi frequenti nei rapporti con le assicurazioni, per perizie o pratiche legali di indennizzo, etc), mediamente più bassa rispetto a quella normali;
- prestazioni svolte per clientela di particolare importanza con la quale sono state convenute tariffe ridotte;
- necessità di adeguare le proprie parcelle per far fronte a situazioni concorrenziali dovute alla presenza di strutture d'impresa o sindacali che praticano tariffe ridotte ai clienti o associati,
- difficoltà nell'individuazione del posizionamento sul questionario di prestazioni di ridotto valore non previste della classificazione non esaustiva dei modelli degli studi di settore che, inserite fra "altre prestazioni", sono calcolate su valori mediamente superiori ai reali.

### ***Le azioni del Consiglio Nazionale***

Il Consiglio Nazionale ha chiesto in più occasioni alla SOSE e all'Agenzia delle Entrate i "parametri" utilizzati dal software Ge.Ri.Co per la determinazione dei compensi congrui. Tali dati sono fondamentali per comprendere le cause che hanno eventualmente determinato per l'anno di imposta 2006 situazioni di non congruità. I motivi potrebbero essere molteplici ed imputabili ad anomalie del nuovo modello, ad una non corretta compilazione dei quadri relativi allo studio di settore o ad altre ragioni.

Frequentemente, gli scostamenti sono dovuti ad errori nella compilazione del questionario, che possono emergere in occasione di un'apposita verifica. Gli errori più frequenti, ad esempio, consistono nel considerare "prestazione" ogni fattura emessa; se sono emesse più fatture d'acconto per la medesima prestazione, ne deve essere conteggiata una sola.

Attualmente, anche a seguito delle molteplici richieste effettuate, i predetti “parametri” sono stati resi disponibili all’interno della nota metodologica relativa allo studio di settore **TK25U**.

La consultazione degli stessi è possibile tramite l’accesso al sito internet dell’Agenzia delle Entrate effettuando le seguenti operazioni in sequenza:

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) home page, nel riquadro strumenti scegliere;

- **studi di settore ->**
- **studi di settore approvati (elenco studi, note tecniche e note metodologiche) ->**
- **studi in vigore per il periodo d’imposta 2006** questa videata propone i raggruppamenti **manifatture, servizi, commercio o professionisti**, scegliere **“professionisti”**
- la successiva videata propone una tabella nel cui ambito si sceglie lo studio di settore che interessa; nel caso specifico **lo studio TK25U relativo ai Dottori agronomi e ai Dottori forestali**.

Si deve scegliere la **“nota tecnica”** per consultare, come prima cosa, la **“descrizione dei gruppi omogenei”** al fine di verificare che il gruppo al quale lo studio di settore attribuisce il professionista sia adeguato alla sua realtà.

Successivamente deve essere consultato, ed il “parametro” assume particolare rilievo nel funzionamento del software, l’ultima tabella **“MINIMI PROVINCIALI PER AREE SPECIALISTICHE”**. Questa tabella indica, provincia per provincia, i minimi tariffari statisticamente rilevati dall’insieme dei dati esposti sugli studi di settore presentati, senza tenere conto delle differenziazioni fra i vari cluster.

Ora che i “parametri” relativi al funzionamento del software sono stati resi pubblici il Consiglio Nazionale esaminerà con attenzione i dati da Voi forniti che sembrano presentare anomalie di funzionamento della procedura che effettua la stima dei compensi congrui. Particolare attenzione sarà prestata all’esame dei dati relativi ai minimi tariffari rilevati statisticamente ed utilizzati dal software. Infatti potrebbe verificarsi che in alcune aree geografiche siano presenti delle condizioni che di fatto impediscono ai professionisti operanti in loco di fatturare importi eguali o superiori ai predetti minimi determinando delle situazioni di non congruità che non tengono conto della diversa realtà locale.

L’analisi dei dati forniti dagli iscritti intende, quindi, fare chiarezza sulle cause che determinano il mancato raggiungimento della congruità in modo da poter segnalare alla SOSE e all’Agenzia delle Entrate tali anomalie. Pertanto laddove tale verifica fornirà un esito positivo l’accoglimento delle osservazioni ed istanze di questo Consiglio Nazionale rappresenterà una condizione essenziale al fine dell’approvazione definitiva dello studio di settore della categoria.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Dott. Agr. Pantaleo Mercurio